



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
PARERE RAFFINERIA SARPOM  
TRECATE (NO)**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
(AIA)**

**Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

in merito all'istanza di riesame, per l'introduzione di ETBE a modifica dell'AIA D.M. 277/2018 e s.m.

(ID. 7/14673)

**Raffineria SARPOM S.R.L. di Trecate (NO)**

<b>Gestore</b>	<b>SARPOM S.R.L.</b>
<b>Località</b>	Trecate (NO)
<b>Gruppo Istruttore</b>	Ing. Antonio Voza – Referente Gruppo Istruttore
	<u>Prof. Antonio Mantovani</u>
	<u>Ing. Claudio Franco Rapicetta</u>
	Ing. Roberta Baudino - Regione Piemonte
	<u>Ing. Giovanni Colombo – Provincia di Novara</u>
	Ing. Marco Cigolotti -Comune di Trecate



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
PARERE RAFFINERIA SARPOM  
TRECATE (NO)**

**INDICE**

<b>1. DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. INTRODUZIONE.....</b>	<b>6</b>
2.1 ATTI PRESUPPOSTI.....	6
2.2 ATTI NORMATIVI .....	6
2.3 ATTI ED ATTIVITÀ ISTRUTTORIE .....	10
<b>3. DATI DELL'IMPIANTO OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>13</b>
4.2 VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI .....	13
4.3 QUADRO PRESCRITTIVO ATTUALE E CONSIDERAZIONI DEL GESTORE .....	14
4.4 INTEGRAZIONI FORNITE DAL GESTORE .....	15
<b>5. CONSIDERAZIONI FINALI E PRESCRIZIONI.....</b>	<b>17</b>



## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

### 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DG-VA).
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Piemonte.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	SARPOM S.r.l., installazione IPPC sita in Trecate (NO), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo, composto da alcuni membri della Commissione AIA-IPPC, nominato dal Presidente della Commissione stessa e da Esperti degli Enti territoriali e locali.
<b>Installazione o Impianto</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.).
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
<b>Migliori tecniche disponibili (MTD)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove



## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

### **Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)**

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

### **Conclusioni sulle BAT**

Documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC), la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

### **Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)**

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".

Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.



## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

### **Uffici presso i quali sono depositati i documenti**

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e sono pubblicati sul sito <https://va.mite.gov.it/it-IT>, al fine della consultazione del pubblico.

### **Valori Limite di Emissione (VLE)**

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Art. 5, comma 1, lettera i-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).



## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

### 2. INTRODUZIONE

In data 26/06/2023 (prot. n. 361/2023) Sarpom srl ha presentato istanza di riesame, acquisita dal MASE con prot. 104110 del 26/06/2023, relativamente all'introduzione dell'ETBE a modifica dell'AIA D.M. n. 277/2018 e successive modifiche (di cui l'ultima con DM 71 del 09/02/2023).

#### 2.1 Atti presupposti

- visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria AIA-IPPC;
- visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, *Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007*;
- vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, 1062 del 05/07/2023, che incarica per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse alla domanda di riesame dell'AIA, procedimento ID 7/14673, il Gruppo Istruttore così costituito:
- Ing. Antonio Voza – Referente G.I.
  - Ing. Claudio Franco Rapicetta - Componente
  - Prof. Antonio Mantovani – Componente;
- preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n. 90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- Ing. Roberta Baudino - Regione Piemonte
  - Ing. Giovanni Colombo - Provincia di Novara
  - Ing. Marco Cigolotti - Comune di Trecate;
- preso atto che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell'ISPRA:
- Ing. Alessandro Casula
  - Ing. Roberto Borghesi – Coordinatore, Responsabile della Sezione Analisi Integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali.

#### 2.2 Atti normativi

- Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”, Parte Seconda concernente le Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la



## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA/IPPC) Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;

visto l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,
- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;

visto l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”;

visto l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”;

visto l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al





## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

*minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;*

visto l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale *“l'autorità' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:*

- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;*
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”;*

visto l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale *“l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:*

- a) quando previsto dall'articolo 29-septies;*
- b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;*

visto l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006e s.m.i., a norma del quale *“I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;*

visto l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale *“Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:*

- a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima*





## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

*dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;*

- b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;*
- c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;*
- d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;*
- e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;*

visto *l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;*

visto *Il Decreto ministeriale n. 274 del 16 dicembre 2015 “Direttiva per disciplinare la conduzione dei provvedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti*



## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

- esaminata la decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per i Grandi impianti di combustione;
- visto Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
- vista la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I”;
- visto il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
- visto l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
- esaminati gli strumenti di pianificazione ambientale territoriale pertinenti.

### 2.3 Atti ed attività istruttorie

visto	il Decreto di AIA vigente n. 277/2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 242 del 17/10/2018;
visto	il Decreto di AIA n. 139/2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 114 del 14/05/2021;
vista	la comunicazione di avvio del procedimento inviata dal MASE con prot. n. 108012 del 03/07/2027;
vista	La richiesta di integrazioni inviata dal MASE, su indicazione della Commissione AIA, con prot. 0128058 del 03/08/2023;
esaminata	la documentazione tecnica presentata in sede di istanza dal Gestore con note acquisita al prot. MASE/104110 del 26/06/2023;
esaminata	la documentazione tecnica presentata dal Gestore in sede di risposta alla richiesta di integrazione con nota del 23/10/2023, prot. 607/2023;
considerate	Le osservazioni espresse dal GI a seguito della richiesta di condivisione trasmessa con nota prot. CIPPC 0000841 del 23.04.24
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC  
PARERE RAFFINERIA SARPOM  
TRECATE (NO)**

	<p>l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.</p>
--	--



3. DATI DELL'IMPIANTO DELL'AUTORIZZAZIONE	OGGETTO
--	---------

*Id.* 7/14673 *Rev 1*



## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

### 4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

#### *4.1 Premessa*

La modifica presentata dal Gestore riguarda l'introduzione come componente per la miscelazione delle benzine finite prodotte nella raffineria di Trecate l' Etil Butil Etere (ETBE) di origine biologica rispetto all'attuale pratica di utilizzo di solo MTBE (metil butil etere).

Per l'introduzione di tale componente nelle benzine, la raffineria utilizzerà esattamente le medesime attrezzature che già permettono la ricezione, lo stoccaggio (serbatoi TK 322, TK 323 e TK 331 dotati di pavimentazione integrale del bacino di contenimento) e l'inserimento in miscela nelle benzine del componente MTBE, che continuerà ad essere comunque utilizzato con le medesime attrezzature e per le medesime finalità di miscelazione con le benzine prodotte in Raffineria.

La composizione chimica dei due prodotti, che saranno ricevuti alternativamente e miscelati nei medesimi serbatoi, è molto simile ed entrambi sono classificati come "non pericolosi per l'ambiente", come si evince dalle rispettive schede di sicurezza che il Gestore ha trasmesso in allegato all'istanza.

Per completezza informativa, il Gestore fa inoltre presente che le attrezzature antincendio già dedicate alla ricezione, stoccaggio e miscelazione dell'MTBE risultano idonee anche ai sensi del D.Lgs 105/15 e normativa antincendio, per lo stoccaggio dell'ETBE e non risulta necessaria alcuna modifica alla licenza di esercizio rilasciata dall' Agenzia delle Dogane e Monopoli.

In ragione di quanto sopra, l'utilizzo in Raffineria dell'ETBE per la miscelazione con le benzine ai fini della compliance con il mandato BIO (attualmente la quota prevista è il 5%) non richiede la realizzazione di nuove unità né la modifica di unità esistenti, ma si configura come mera introduzione di un componente per la miscelazione delle benzine.

#### *4.2 Valutazione delle emissioni*

Il Gestore dichiara che, non avendo introdotto ETBE in sito prima d'ora, non ha dati di monitoraggio utili a definire il livello di possibili emissioni di tale sostanza.



## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

Secondo il Gestore la letteratura scientifica conferma quanto desumibile in prima istanza dalle caratteristiche chimiche delle molecole di ETBE (o bio-ETBE) e di MTBE che sono molto simili, ovvero che gli effetti dell'ETBE sull'ambiente sono equivalenti a quelli dell'MTBE.

A tal proposito il Gestore ha allegato in istanza il documento di ISPRA "Applicazione dell'analisi di rischio ai punti vendita carburante", reperibile al link "APAT isprambiente.gov.it" che fornisce le linee di indirizzo per la bonifica di punti vendita di carburante.

All'Appendice V del documento, nella parte ove si evidenziano i parametri da monitorare per verificare impatti sulle matrici ambientali, si riscontra in tabella:

**Tabella V. 4.1-2 – Short list per la sorgente falda**

Contaminante	Necessità
Idrocarburi Totali espressi come n-esano	Sempre Speciazione MADEP solo su campione maggiormente rappresentativo che presenta superamento delle CSC per Idrocarburi Totali espressi come n-esano, in considerazione delle sorgenti individuate.
Benzene	Sempre
Toluene	Sempre
Etilbenzene	Sempre
Stirene	Sempre
Xilene	Sempre
IPA indicati all'Allegato 5 del Dlgs 152/06	Nel caso di presenza di sversamenti da serbatoi con olii pesanti con modalità da concordare con l'Ente di Controllo.
MTBE	Sempre (limite proposto da ISS)*
ETBE	Qualora non sia documentabile che nel sito non sono state utilizzate benzine contenenti tale additivo.
Piombo tetraetile	Nel caso che il punto vendita sia attivo da prima del 2002 (limite proposto da ISS)**

\*Il limite proposto da ISS per MTBE ed ETBE nelle acque di falda è 40 µg/l (Parere del 12/09/2006 N. 45848)

\*\*Il limite proposto da ISS per Piombo tetraetile nelle acque è di 0.1 µg/l (Parere del 17/12/2002 N. 49759 IA.12)

che il limite considerato come riferimento dall'ISS è identico per ETBE ed MTBE.

### ***4.3 Quadro prescrittivo attuale e considerazioni del Gestore***

Attualmente i VLE allo scarico delle acque reflue sono fissati dalla prescrizione nr 35 del DM 277/2018, la quale norma l'MTBE con indicazione di un VLE medio annuale da confrontarsi con il valore medio di emissione ottenuto come media dei campionamenti mensili. Non contiene alcun VLE per l'ETBE, in quanto all'epoca del riesame generale di AIA non era stato incluso dal Gestore tra le sostanze che si intendevano utilizzare in sito.



## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

Vista la citata documentazione tecnica ISPRA di riferimento, il Gestore ritiene che per la definizione di un VLE per l'ETBE si possa seguire l'approccio dell'ISS semplicemente considerando applicabile anche per l'ETBE il medesimo limite vigente per l'MTBE ed integrando se ritenuto il caso la tabella del PMC "Metodi di misura degli inquinanti per le acque di scarico e sotterranee" con indicazione del metodo di misura riconosciuto da ISPRA.

### ***4.4 Integrazioni fornite dal Gestore***

Il Gestore dichiara che il bio-ETBE introdotto in miscela andrà a sostituire analoghi quantitativi di MTBE. Il quantitativo annuo necessario ed il numero di carichi in ricevimento saranno quindi variabili da "zero" all'attuale quantitativo ricevuto di MTBE (nel 2022 ad esempio sono state movimentate 1572 ton di MTBE ricevute via carro cisterna). In sostanza l'introduzione di bio-ETBE non sarà tale da generare un incremento dei quantitativi di prodotto ricevuto dalla raffineria tramite autobotti o carri cisterna e non si avrà quindi alcun impatto addizionale sul traffico veicolare o ferroviario.

La copertura della quota bio attualmente avviene attraverso il solo Coprocessing dell'olio di palma esterificato (POME), attivo da Giugno 2023 presso la raffineria Sarpom di Trecate. In prospettiva l'incremento del Mandato Bio dal 2024 e la necessità di sopperire a possibili problemi operativi all'impianto di cracking catalitico richiede di attivare al più presto una modalità di copertura integrativa ed alteranativa, modalità che è stata identificata nell'utilizzo di "bio-ETBE".

Il Gestore dichiara che non avendo al momento ancora introdotto bio-ETBE in raffineria non è disponibile una analisi dello stesso. Pertanto occorre riferirsi alla scheda di sicurezza del potenziale fornitore di prodotto già a suo tempo fornite in sede di istanza.

Il Gestore infine fa rilevare dal confronto tra le schede di sicurezza che la volatilità del prodotto ETBE, che si vuole introdurre in parziale sostituzione all' MTBE, è inferiore di quella del prodotto attualmente in uso (MTBE). Sostanzialmente la tensione di vapore è pari alla metà (170 hPa Vs 330 hPa), pertanto non si prevede alcun aumento della emissione di prodotti volatili, ma una loro riduzione pur se trascurabile rispetto al totale delle emissioni fugitive.

### ***4.5 Osservazioni***

Sulla base di quanto dichiarato dal Gestore nell'istanza e nelle successive integrazioni documentali si osserva quanto segue:

- poiché il bio-ETBE sostituirà l'MTBE in misura variabile, la proposta del Gestore di estendere l'attuale VLE allo scarico dell'MTBE in egual misura all'ETBE/bio-ETBE non risulterebbe corretta; infatti per mantenere una parità di condizioni rispetto all'attuale VLE allo scarico dovrebbe piuttosto





## COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)

essere riferito alla ~~eome~~ somma di MTBE+ETBE; inoltre, per il rilevamento dei due parametri la normativa tecnica internazionale prevede lo stesso metodo di misura

- i dati misurati allo scarico di acque reflue SF1 per il parametro MTBE, monitorato con frequenza mensile, riportati nei report annuali di esercizio trasmessi dal Gestore dal rilascio del provvedimento di AIA DM n. 277/2018, dimostrano che le concentrazioni di MTBE sono di circa 2 ordini di grandezza più basse rispetto al VLE medio annuale fissato dall'AIA (pari a 40 mg/l);
- il Gestore non è stato in grado di fornire indicazioni più dettagliate sulla composizione del bio-ETBE considerato che dalle schede di sicurezza il prodotto utilizzato sembrerebbe contenerne almeno l'88% per cui risulta necessario capire in che % effettiva l'ETBE è presente e i prodotti presente nelle restanti %; tale aspetto potrebbe eventualmente essere oggetto di approfondimento a valle dell'utilizzo del bio-ETBE.



## **COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC PARERE RAFFINERIA SARPOM TRECATE (NO)**

### **5. CONSIDERAZIONI FINALI E PRESCRIZIONI**

Il GI, sulla base delle considerazioni tecniche sopra riportate:

- ritiene la proposta del Gestore “modifica non sostanziale”;
- autorizza l’impiego di bio-ETBE come componente di miscelazione delle benzine, unicamente allo scopo di integrazione/sostituzione dell’attuale MTBE laddove e per le funzioni di miscelazione per cui è già operativo l’impiego di MTBE;
- prescrive che allo scarico SF1 dovrà essere rispettato per il parametro ETBE il VLE medio annuale pari a 40 mg/l;
- prescrive altresì, che il gestore dovrà trasmettere a Ispra i dati di monitoraggio da confrontare con il VLE riferendosi alla somma di ETBE+MTBE.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni del vigente Decreto di AIA